

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 793

**Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia alle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/12, convertito e modificato dalla L. 213/12)** 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 798

**Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia - settore suinicolo** 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 794

**DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08. Proposta di declaratoria eccezionalità della tromba d'aria che il giorno 3 maggio 2013 ha colpito parte dei territori delle province di Bologna e Modena. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili** 55

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 793

**Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/97 come modificata dalla L.R. 17/06. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia alle imprese agricole ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/12, convertito e modificato dalla L. 213/12)**

## LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la Commissione, mentre afferma l'incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del "de minimis" agricolo;

Atteso che nei giorni 20 e 29 maggio 2012 nei territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia si sono verificati eccezionali eventi sismici a seguito dei quali, per numerosi comuni, è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Visti a tale proposito:

- le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° giugno 2012 "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo";

- il Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

- il Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012 ed in particolare l'art. 67 septies come mo-

dificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213), contenente disposizioni in ordine ad interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai predetti eventi sismici, che ha ridefinito, ampliandolo, le aree dei Comuni colpiti dal sisma delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Piacenza, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti "de minimis" prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che in questi ultimi anni la loro redditività ha subito una consistente erosione a causa della forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l'erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e ss.mm.;

Rilevato, inoltre:

- che gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito un'area a forte presenza di attività agricole ed hanno prodotto danni ingenti oltre che al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature anche alle scorte delle imprese;

- che la ripresa del sistema agricolo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Visto il progetto di "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" - pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 - ed in particolare il comma 5 dell'art. 4 il quale prevede che, al fine di perseguire gli obiettivi di rilancio del settore agricolo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, la Regione attiva tra l'altro specifico programma di intervento ai sensi della L.R. 43/1997 per l'importo di Euro 500.000,00 stanziato sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

Rilevato, inoltre:

- che l'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell'attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi);

- che per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola;

- che per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l'anello più esposto della filiera);

- che con analogo separato Programma si interviene specificatamente nei confronti delle imprese del settore suinicolo non ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012;

Ravvisata pertanto la necessità:

- di attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti, riconoscendo priorità al settore suinicolo e ai giovani imprenditori;

- di adottare conseguentemente uno specifico Programma rivolto esclusivamente alle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e con priorità per le aziende suinicole e per i giovani imprenditori, che

consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia, ai fini della concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese, utilizzando a tal fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti "de minimis" e dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 500.000,00 indicata al citato comma 5 dell'art. 4 del progetto di legge finanziaria regionale di cui al Supplemento Speciale del Bollettino n. 192/2013 e stanziata sul Capitolo 18349 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sul capitolo stesso in sede di approvazione della predetta legge finanziaria regionale, fermo restando che l'assegnazione dei finanziamenti agli Organismi di garanzia resta subordinata all'entrata in vigore della legge finanziaria medesima;

Dato atto che, all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, avente i contenuti più sopra indicati;

- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 31 dicembre 2013 (termine di validità del richiamato Regolamento);

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni a voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate

in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/07 della Commissione del 20 dicembre 2007 - un intervento rivolto esclusivamente alle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e con priorità per le aziende suinicole e per i giovani imprenditori, adottando a tal fine specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione;

3) di destinare all'attuazione del Programma di cui al punto 2) l'importo di Euro 500.000,00 indicato al comma 5 dell'art. 4 del progetto di "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" - pubblicato nel Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 -

stanziato sul Capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sul medesimo capitolo in sede di approvazione della predetta legge finanziaria regionale;

4) di dare atto che l'assegnazione dei finanziamenti agli Organismi di garanzia resta subordinata all'entrata in vigore della legge finanziaria regionale di cui al punto 3);

5) di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in quanto all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

6) di disporre inoltre che il presente atto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## Allegato A

**PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO *DE MINIMIS* SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE RICADENTI NEI COMUNI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012.**

(REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006)

### **1. Dotazione finanziaria**

Al finanziamento del presente Programma è destinato l'importo di Euro 500.000,00 indicato al comma 5 dell'art. 4 del progetto di "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" - pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 - stanziato sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 nonché eventuali ulteriori risorse che si dovessero rendere disponibili sul medesimo capitolo in sede di approvazione della predetta legge finanziaria regionale.

### **2. Obiettivi**

La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e ss.mm..

Gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito un'area a forte presenza di attività agricole ed hanno prodotto danni ingenti oltre che al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature anche alle scorte delle imprese.

La ripresa del sistema agricolo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale.

Il comma 5 dell'art. 4 del progetto di "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2011, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione" - pubblicato sul Supplemento speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 192 del 10 giugno 2012 - prevede che, al fine di perseguire gli obiettivi di rilancio del settore agricolo nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, la Regione attiva tra l'altro specifico programma di intervento ai sensi della L.R. 43/1997 per l'importo di Euro 500.000,00 stanziato sul capitolo 18349 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (art. 1, comma 2, lettera b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43), compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6469 "Interventi a sostegno delle aziende agricole", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013.

L'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell'attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi).

Per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola.

Per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l'anello più esposto della filiera).

Con analogo separato Programma si interviene specificatamente nei confronti delle imprese del settore suinicolo non ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012.

In tale contesto la Regione attiva, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese agricole ricadenti nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti, riconoscendo priorità al settore suinicolo e ai giovani imprenditori.

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto sono tenute in considerazione le difficoltà

finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "de minimis" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita - subordinatamente all'entrata in vigore della legge finanziaria regionale di cui al punto 1) - agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

### **3. Organismi di garanzia beneficiari**

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
  - la finalità di mutualità tra gli aderenti e l'assenza di fini speculativi o economici;
  - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
  - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

#### **4. Aziende beneficiarie**

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le imprese agricole che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- **aziende ricadenti nei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrati dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213) - come da allegato 3 del presente programma;**
- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "*de minimis*" ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due

precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti "*de minimis*" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento (produzione primaria) come rilevabile dai registri di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

#### **5. Spese ammissibili a prestito**

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-culturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta, in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2012-2013, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato e dai registri di carico e scarico animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione" al presente Programma Operativo.

#### **6. Durata massima del prestito di conduzione**

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "*de minimis*" sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

#### **7. Entità e limiti dell'aiuto regionale**

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima di 1,50 punti. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà aggiornato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione** e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro 300.000,00.

#### **8. Presentazione delle domande da parte delle imprese**

Le imprese agricole in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato di conduzione.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Programma, **entro il 26 luglio 2013.**

A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

#### **9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie**

Entro il 09 agosto 2013 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) **aziende suinicole condotte da giovani imprenditori;**
- 2) **aziende suinicole;**
- 3) **aziende condotte da giovani imprenditori;**
- 4) **aziende agricole non rientranti nelle priorità sopra indicate.**

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAA, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'azienda è considerata situata nei comuni **delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'allegato 3 del presente programma**, quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area dei **comuni dell'allegato 3 del presente programma;**
- almeno il 50% della SAU ricade nei comuni sopra indicata.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.

#### **10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia**

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - direttamente o a mezzo raccomandata A/R, - entro il 23 agosto 2013, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, AREA SISMA, indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato cartaceo ed elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Aiuti alle imprese - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con proprio atto, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma disponibile utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone il riparto del finanziamento in favore di ciascun Organismo e l'assunzione dell'impegno di spesa. Successivamente alla pubblicazione del predetto atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il medesimo Dirigente disporrà la liquidazione dei finanziamenti assegnati.

#### **11. Concessione del contributo alle imprese associate**

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

**Poiché all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie entro e non oltre il 31 dicembre 2013.**

Allo scopo, gli Organismi di garanzia - dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma - deliberano il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della Banca e concedono sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007.

L'atto di concessione è trasmesso all'impresa e alla Banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il termine può essere prorogato dall'Organismo su motivata richiesta dell'Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili.

Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le Banche trasmettono agli Organismi di garanzia appositi tabulati riepilogativi contenenti per ogni beneficiario l'esatta denominazione dell'azienda, il CUAA, la data della domanda, l'importo del prestito concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le

erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "*de minimis*" dell'azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

## **12. Rendicontazione**

Gli Organismi di garanzia, avvalendosi della modulistica predisposta allo scopo dal Servizio Aiuti alle imprese, rendicontano alla Regione l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime "*de minimis*" per i prestiti di conduzione;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
- gli elementi relativi alla concessione (data provvedimento, importo del finanziamento concesso, durata ed entità del contributo);
- gli elementi relativi all'erogazione (importo del finanziamento erogato, data di erogazione, durata, data di scadenza, contributo liquidato (**calcolato in base al tasso vigente alla data dell'atto di concessione**) e data di liquidazione);

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti "*de minimis*" nell'arco del triennio fiscale da considerare, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.

## **13. Obblighi, limitazioni e esclusioni**

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti "*de minimis*", gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 7.500 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "*de*

*minimis*”;

- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*";
- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

#### **14. Garanzia Confidi**

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, per beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "*de minimis*".

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

#### **15. Disposizioni finali**

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.

## PRESTITO DI CONDUZIONE

Allegato 1

## Costi di gestione\*

COLTIVAZIONI	Unità di misura	Fabbisogno effettivo		Importo concedibile a tasso agevolato		Importo concedibile a tasso agevolato rapportato a 12 mesi (in Euro)
		Durata (mesi)	Importo (Euro)	Durata (mesi)	Importo (Euro)	
GRANO E ORZO	ha	9	891,91	9	891,91	668,93
SOIA, MEDICA E ALTRE FORAGGERE (orzo, avena, ecc.)	ha	9	688,93	9	688,93	516,69
BIETOLE, MAIS (da granella e ceroso), GIRASOLE, RISO, ORTAGGI DA INDUSTRIA (piselli, fagiolini, spinaci, carote, ecc.)	ha	9	1.378,51	9	1.378,51	1.033,88
COLTURE ORTICOLE (pomodori, patate, cipolle, aglio, cocomeri, meloni, asparagi, ecc.), PIANTE DA SEME E FIORI	ha	9	3.647,48	9	3.647,48	2.735,61
COLTURE PROTETTE E VIVAI (non da frutto)	ha	9	17.021,40	9	17.021,40	12.766,05
FRUTTETO SPECIALIZZATO (compreso castagno da frutto specializzato)	ha	9	8.916,17	9	8.916,17	6.687,13
VIGNETO SPECIALIZZATO	ha	9	4.863,26	9	4.863,26	3.647,44
ALTRE COLTURE PERMANENTI (oliveti, pioppeti, arboree da legno, ecc.)	ha	9	3.647,48	9	3.647,48	2.735,61
FUNGHI (per q.li di substrato anno)	Per q.li di substrato anno	9	6,89	9	6,89	5,16
VIVAIDA FRUTTO (peri, meli, peschi)	ha	9	48.632,58	9	48.632,58	36.474,44

<b>ALLEVAMENTI</b>						
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE O CARNE (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	1.297,15	12	1.297,15	
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE AD USO CASEARIO (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	2.350,99	12	2.350,99	
MANZE, VITELLE E VITELLONI	Capi presenti in stalla	12	891,91	12	891,91	
SVEZZAMENTO VITELLI	Capi presenti in stalla	12	300,30	12	300,30	
CAVALLI	Capi presenti in stalla	12	891,91	12	891,91	
SUINI DA INGRASSO	Capi presenti in stalla	12	211,33	12	211,33	
SCROFE DA RIPRODUZIONE (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg)	Capi presenti in stalla	12	648,61	12	648,61	
POLLIDA CARNE	Capi presenti in stalla	12	2,12	12	2,12	
OVAIOLE	Capi presenti in stalla	12	3,38	12	3,38	
POLLASTRE E ALTRI AVICOLI	Capi presenti in stalla	12	3,38	12	3,38	
OVINE E CAPRINI	Capi presenti in stalla	12	162,66	12	162,66	
CONIGLI (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	57,00	12	57,00	
API	Arnie	12	56,00	12	56,00	

\*Valori conduzione approvati nell'anno 1997 rivalutati di 1,2810 secondo il coefficiente ISTAT "INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - GENERALE" in essere nel mese di **ottobre 2009**

**Allegato 2****Fac-simile domanda**All'Organismo di garanzia  
\_\_\_\_\_Alla Banca  
\_\_\_\_\_**Domanda di contributo**

in regime "*de minimis*" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GUCE L 337 del 21.12.2007).

L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17.

Delibera regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006. Programma operativo per un aiuto *de minimis* sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli Organismi di garanzia alle imprese agricole ricadenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (D.L. 74/2012, convertito e modificato dalla L. 213/2012)"

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale** \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda denominata** \_\_\_\_\_

**CUAA Azienda** \_\_\_\_\_

**Domicilio o sede legale** (*al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso*)

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di ottenere il contributo sugli interessi, sotto forma di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) 1535/2007, sul prestito di € \_\_\_\_\_ che sarà perfezionato con la Banca indicata in indirizzo, per le necessità di conduzione aziendale.

**INFORMATO CHE**

- le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 1535/2007;
- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altre agevolazioni ottenute per gli stessi scopi contributivi da altre Pubbliche Amministrazioni;

**DICHIARA**

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

(barrare con una **X** e compilare le caselle interessate, ove necessario)

<input type="checkbox"/>	di <b>non aver percepito</b> aiuti "de minimis" nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007;
<input type="checkbox"/>	di <b>aver percepito</b> aiuti "de minimis" nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, nella somma di € _____, riferita all'intervento _____ attivato dall'Ente _____;
<input type="checkbox"/>	di allevare suini;
<b>e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti da altre Pubbliche Amministrazioni tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.</b>	

che la propria azienda è:

- situata in territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come precisato al punto 9. del richiamato Programma;
- condotta da giovane imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni;

**dichiara inoltre**

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- che l'impresa ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma prevalente;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA - sezione speciale Imprese agricole;
- che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- che l'impresa non ha procedure fallimentari in corso;
- che l'impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria;
- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e che si impegna a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della concessione dell'aiuto;
- che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- che l'ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal proprio fascicolo anagrafico validato e dai Registri di carico e scarico;
- che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato.

**Il sottoscritto allega**

quale parte integrante della presente dichiarazione:

- scheda aziendale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla presente domanda, riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto;
- fotocopia Registri di carico e scarico animali allevati alla data della domanda o stampa copia elettronica dei Registri stessi.

Data, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

***Spazio riservato all'eventuale autentica della firma***

Estremi del documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati personali**

**(art. 23 - D.Lgs. 196/2003)**

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte di codesto Organismo di garanzia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione ai terzi rientranti nell'ambito delle categorie di soggetti individuati nell'informativa e nell'apposito elenco a disposizione dei Soci e nei locali dell'Organismo di garanzia.

In particolare si esprime il consenso a che i dati forniti possano essere comunicati e trattati da Enti che rilevano rischi finanziari e a loro volta li comunicano al sistema bancario, a sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e delle società finanziarie, a società di recupero crediti, a società di imbustamento e smistamento di corrispondenza, a società di servizi per l'acquisizione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dai Soci ed afferenti lavorazioni dell'Organismo di garanzia.

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti tra quelli "sensibili" in base al D.Lgs. 196/2003, quando ciò sia funzionale all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

Luogo e data

---

Titolare/Legale Rappresentante  
dell'Impresa

Firma

---

**Allegato 1 al fac-simile di domanda**

Domanda azienda CUA: \_\_\_\_\_

<b>Descrizione coltura o allevamento</b>	<b>Ettari / numero capi</b>	<b>Parametro valore unitario / anno (in Euro)</b>	<b>Importo prestito a tasso agevolato (in Euro)</b>
Barbabietole		1.033,88	
Frumento		668,93	
Girasole		1.033,88	
Mais da granella		1.033,88	
Mais ceroso		1.033,88	
Orzo		668,93	
Riso		1.033,88	
Sorgo		1.033,88	
Carote		1.033,88	
Cipolle		2.735,61	
Fagiolini		1.033,88	
Patate		2.735,61	
Piselli		1.033,88	
Pomodoro		2.735,61	
Spinaci		1.033,88	
Cocomeri		2.735,61	
Meloni		2.735,61	
Fragole		2.735,61	
Actinidia		6.687,13	
Albicocche		6.687,13	
Cachi		6.687,13	
Ciliegie		6.687,13	
Mele		6.687,13	
Nettarine		6.687,13	
Pere		6.687,13	
Pesche		6.687,13	
Susine		6.687,13	
Colture protette e vivai (non da frutto)		12.766,05	
Vivai da frutto		36.474,44	
Vite		3.647,44	
Foraggere		516,69	

Funghi		5,16	
Altre (indicare)			
Tare e incolti		0,00	
Set-aside		0,00	
<b>Totale produzioni</b>			
Vacche per la produzione di latte alimentare (esclusa rimonta)		1.297,15	
Vacche per la produzione di latte ad uso caseario (esclusa rimonta)		2.350,99	
Bovini da carne (esclusa rimonta)		891,91	
Svezamento vitelli		300,30	
Vitelli		891,91	
Manze		891,91	
Vitelloni		891,91	
Equini		891,91	
Suini da ingrasso		211,33	
Scrofe da riproduzione (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)		648,61	
Ovini - Caprini		162,66	
Polli da carne		2,12	
Ovaiole		3,38	
Pollastre		3,38	
Conigli (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)		57,00	
Altre (indicare)			
<b>Totale Allevamenti</b>			
<b>Totale generale</b>			

**Allegato 3**

Elenco dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, così come individuati dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrati dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213)

<b>PROVINCIA DI PIACENZA</b>	San Possidonio
Castelvetro Piacentino	San Prospero
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	Soliera
Boretto	<b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>
Brescello	Argelato
Campagnola Emilia	Baricella
Campegine	Bentivoglio
Correggio	Castello d'Argile
Fabbrico	Castelmaggiore
Gualtieri	Crevalcore
Guastalla	Galliera
Luzzara	Malalbergo
Novellara	Minerbio
Reggio Emilia	Molinella
Reggiolo	Pieve di Cento
Rio Saliceto	Sala Bolognese
Rolo	San Giorgio di Piano
San Martino in Rio	San Giovanni in Persiceto
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>	San Pietro in Casale
Bastiglia	Sant'Agata Bolognese
Bomporto	<b>PROVINCIA DI FERRARA</b>
Campogalliano	Argenta
Camposanto	Bondeno
Carpi	Cento
Castelfranco Emilia	Ferrara
Cavezzo	Mirabello
Concordia sulla Secchia	Poggio Renatico
Finale Emilia	Sant'Agostino
Medolla	Vigarano Mainarda
Mirandola	
Modena	
Nonantola	
Novi di Modena	
Ravarino	
San Felice sul Panaro	

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 798

**Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006. Programma operativo per un aiuto de minimis sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli organismi di garanzia - settore suinicolo**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la L.R. 12 dicembre 1997, n. 43 "Interventi a favore di forme collettive di garanzia nel settore agricolo. Abrogazione della L.R. 14 aprile 1995, n. 37", nel testo coordinato con le modifiche apportate dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17 ed in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lett. b) che prevede il concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese agricole socie;

- l'art. 3, comma 5, lett. a) che stabilisce in 12 mesi la durata massima dell'aiuto finanziario regionale sul credito a breve termine;

- il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE degli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

- gli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013" (2006/C 319/01) - pubblicati in GUCE C/319/1 del 27/12/2006 - ed in particolare il paragrafo VI.E "Aiuti sotto forma di prestiti agevolati a breve termine", nel quale la Commissione, mentre afferma l'incompatibilità di tale aiuto con il Trattato (punto 161), ha però evidenziato, nelle considerazioni preliminari (punto 160), come l'erogazione di questo tipo di sostegno sui piccoli produttori sia in ogni caso resa possibile attraverso lo strumento del "de minimis" agricolo;

Considerato che il citato Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti "de minimis" prevede espressamente:

- l'applicazione del regime alle sole imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo di notifica alla Commissione;
- l'erogazione di un importo di Euro 7.500 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;
- i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;

Atteso:

- che l'importo cumulativo degli aiuti concessi nel corso di tre esercizi fiscali sull'intero ambito del territorio nazionale è stato definito per l'Italia in Euro 320.505.000,00;

- che con Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, tale importo cumulativo è stato ripartito per il 75% tra le Regioni mentre il restante 25% è rimasto allo Stato a titolo di riserva nazionale;

- che sulla base della ripartizione effettuata con il richiamato decreto alla Regione Emilia-Romagna è stato attribuito un plafond di Euro 18.033.786,09;

Rilevato:

- che le imprese agricole emiliano-romagnole sono fortemente

impegnate nei processi di ristrutturazione produttiva e di riposizionamento sui mercati interni ed internazionali;

- che in questi ultimi anni la loro redditività ha subito una consistente erosione a causa della forte variabilità e dello sfavorevole andamento dei prezzi all'origine dei prodotti agricoli a cui si è accompagnato un incremento dei costi di produzione;

- che tra gli effetti più preoccupanti determinati dalla grave crisi economico-finanziaria di questi anni è da registrare la consistente contrazione dei volumi di capitale liquido disponibile per gli investimenti e le anticipazioni alle imprese, che ha portato ad una stretta negli impieghi creditizi e ad una contestuale richiesta di maggiori garanzie per l'erogazione da parte degli Istituti erogatori;

- che i meccanismi che contraddistinguono il mercato del credito creano una oggettiva situazione di svantaggio alle imprese agricole rispetto a quelle attive negli altri settori che quindi scontano maggiori difficoltà nell'accesso e costi più alti per la provvista del danaro;

Atteso inoltre:

- che la Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione;

- che le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese agricole per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario ripetere l'intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che l'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell'attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi);

- che per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola;

- che per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l'anello più esposto della filiera) da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili;

- che in tale contesto la Regione intende attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese operanti nel settore suinicolo per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti;

- che nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti

da ammettere all'aiuto dovranno essere tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare a tal fine uno specifico Programma per la concessione del contributo in conto interessi sui prestiti di conduzione a breve termine, contratti con il sistema bancario dalle imprese operanti nel settore suinicolo, utilizzando a tale fine le opportunità offerte dal Reg. (CE) n. 1535/2007 sugli aiuti "de minimis" e dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, che consenta di intervenire in modo snello attraverso gli Organismi di garanzia;

Preso atto che con analogo e specifico Programma, avvalendosi sempre degli Organismi di garanzia, si interviene nei confronti delle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuate dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrate dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 2013);

Ritenuto, pertanto, di attivare il presente provvedimento solo nei territori della regione Emilia-Romagna non compresi nelle predette aree colpite dal sisma;

Viste:

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- la L.R. 21 dicembre 2012, n. 20 di approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015;

Ritenuto di destinare all'attuazione del Programma di cui al presente atto la somma complessiva di 300.000,00 a valere sullo stanziamento recato dal capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

Dato atto che, all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007, è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto:

- ad attivare l'aiuto regionale attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni;

- ad adottare a tal fine lo specifico Programma regionale nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

- a stabilire che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013 (termine di validità del richiamato Regolamento);

Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni a voti unanimi e palesi,  
delibera:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di attivare attraverso gli Organismi di garanzia di cui alla L.R. 43/1997 e successive modificazioni - sulla base della normativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 - uno specifico Programma regionale, nella formulazione di cui all'Allegato A parte integrante della presente deliberazione e con una dimensione finanziaria pari ad Euro 300.000,00, rivolto alle imprese emiliano-romagnole operanti nel settore suinicolo con esclusione di quelle ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 - come riportati nell'Allegato B, ugualmente parte integrante della presente deliberazione - nei cui confronti si interviene con analogo e specifico separato Programma;

3) di dare atto che le predette risorse finanziarie per l'attuazione dell'intervento di cui al punto 2) sono disponibili sul pertinente capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali", del bilancio per l'esercizio finanziario 2013;

4) di disporre che gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013, in quanto all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013;

5) di disporre inoltre che il presente atto venga pubblicato integralmente nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

## Allegato A

**PROGRAMMA OPERATIVO PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO DI CONDUZIONE ATTRAVERSO LA CONCESSIONE, TRAMITE GLI ORGANISMI DI GARANZIA, DI UN AIUTO *DE MINIMIS* SOTTO FORMA DI CONCORSO INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE SUINICOLO.**

(REG. (CE) n. 1535/2007 e L.R. n. 43/1997, come modificata dalla L.R. n. 17/2006)

### **1. Dotazione finanziaria**

L'importo destinato al finanziamento del presente Programma è quantificato in Euro 300.000,00.

Tali risorse sono disponibili sul capitolo 18354 "Finanziamenti alle Cooperative di garanzia e ai Consorzi fidi e di credito per interventi di concorso sugli interessi su prestiti a breve e medio termine concessi alle imprese agricole socie (D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e art. 1, comma 2, lett. b), L.R. 12 dicembre 1997, n. 43). Mezzi Statali", compreso nell'U.P.B. 1.3.1.3.6471 "Interventi a sostegno delle aziende agricole - Risorse Statali" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013.

### **2. Obiettivi**

La Regione, nel corso delle precedenti campagne agrarie, per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, ha attivato specifici programmi di intervento sul credito di conduzione.

Le problematiche incontrate ancora oggi dalle imprese operanti nel settore suinicolo per accedere ai finanziamenti bancari - con riferimento alle condizioni, alle garanzie richieste ed ai tempi di erogazione - rendono necessario attuare un intervento di sostegno dei produttori agricoli emiliano-romagnoli, mediante un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

L'andamento congiunturale negativo, caratterizzato dalla forte contrazione dei consumi alimentari interni e dai bassi prezzi dei prodotti all'origine, ha ulteriormente accentuato gli effetti della grave crisi che sta attraversando il settore suinicolo. Le basse quotazioni pagate per i prodotti degli allevamenti, che hanno subito, solo nei primi mesi del 2013, una riduzione superiore al 10%, incidono negativamente sul mantenimento dell'attività imprenditoriale in quanto rendono la stessa non più remunerativa sotto l'aspetto economico (costi superiori ai ricavi).

Per trovare soluzione alle criticità di tale comparto, che oltre a rivestire una rilevante importanza in termini economico-produttivi

costituisce elemento di eccellenza a livello nazionale ed internazionale, in sede di Consulta agricola sono state avanzate alcune richieste per l'attuazione di specifiche politiche dirette a mitigare la crisi della filiera suinicola.

Per contrastare le difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, anche in conseguenza dell'alto indebitamento che la situazione di crisi ha prodotto, è emersa, in particolare, l'esigenza di un intervento prioritario verso gli allevatori suinicoli (l'anello più esposto della filiera) da attuare attraverso un pacchetto di azioni finanziarie facenti leva sulla riduzione del costo del denaro e sulle garanzie consortili.

In tale contesto la Regione intende attivare, avvalendosi degli Organismi di garanzia, uno specifico intervento finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi sui prestiti a breve termine contratti dalle imprese operanti nel settore suinicolo per le necessità legate all'anticipazione delle spese per la conduzione aziendale fino alla vendita dei prodotti.

Nella definizione dei parametri per il calcolo dei prestiti da ammettere all'aiuto sono conseguentemente tenute in considerazione le difficoltà finanziarie delle imprese che, molto spesso, non disponendo di capitali propri per il calo di redditività, devono rivolgersi alle banche per anticipare gli interi costi delle spese sostenute per l'acquisto dei mezzi tecnici in attesa della vendita dei prodotti.

Con analogo e specifico Programma, avvalendosi sempre degli Organismi di garanzia, si interviene nei confronti delle imprese agricole e zootecniche ricadenti nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come individuate dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrate dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 2013).

Pertanto, il presente Programma è rivolto solo ai territori della regione Emilia-Romagna non compresi nelle predette aree colpite dal sisma.

Il concorso interesse è concesso sotto forma di aiuti "*de minimis*" in applicazione di quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1535/2007 e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.

A tale fine, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997, come modificata dalla L.R. 17/2006, la dotazione finanziaria riservata al Programma è attribuita agli Organismi di garanzia agricoli operanti in regione per essere utilizzata dagli stessi a favore delle imprese socie per il pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a breve termine.

### **3. Organismi di garanzia beneficiari**

Cooperative di garanzia composte da imprenditori agricoli di cui

all'art. 2135 del c.c. - con l'eventuale adesione, quali sostenitori, di Enti pubblici e Organismi privati - costituitisi al fine di:

- a) fornire ai propri soci garanzie per l'accesso al sistema creditizio e di finanziamento bancario;
- b) concorrere al pagamento degli interessi relativi a finanziamenti assistiti dalle summenzionate garanzie;
- c) svolgere, in favore dei soci, attività di assistenza e consulenza tecnico-finanziaria.

Le Cooperative - che possono avere base provinciale, interprovinciale e regionale - devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere sede operativa nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) avere una base sociale composta da almeno 300 imprenditori di cui all'art. 2135 del c.c., così come stabilito nei criteri attuativi della L.R. 43/1997 e successive modifiche approvati nell'Allegato B della deliberazione n. 2370/2009;
- c) essere regolati da uno statuto che preveda:
  - la finalità di mutualità tra gli aderenti e l'assenza di fini speculativi o economici;
  - la concessione di garanzie e agevolazioni con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;
  - la presenza nel consiglio di amministrazione, per almeno i due terzi dei membri, di titolari di aziende socie o loro rappresentanti.

Le Cooperative di garanzia devono inoltre:

- a) comunicare immediatamente alla Regione, in caso di scioglimento o di liquidazione, i motivi o le cause che li hanno determinati;
- b) assoggettarsi alle prescrizioni e rispettare tutte le indicazioni riportate nel presente Programma.

#### **4. Aziende beneficiarie**

Possono usufruire dell'aiuto "*de minimis*" le imprese operanti nel settore suinicolo - con esclusione di quelle ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012, come riportati nell'Allegato B, nei cui confronti si interviene con analogo e specifico separato Programma - che rispettano i requisiti e soddisfano le condizioni di ammissibilità di seguito specificati:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del c.c.;
- esercitino attività agricola in forma prevalente;
- allevino suini ed abbiano, alla data di presentazione della

domanda, un numero di capi non inferiore a 300 - oppure, per gli allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 30 - come rilevabili dai registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini";

- siano iscritte alla C.C.I.A.A. - sezione speciale imprese agricole;
- siano iscritte all'anagrafe regionale delle aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- presentino una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- non abbiano procedure fallimentari in corso;
- non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite rispettivamente dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (punto 2.1) per le grandi imprese e dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 1, paragrafo 7) per le piccole e medie imprese;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e presentino, prima della concessione dell'aiuto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- abbiano provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- sottoscrivano la dichiarazione sugli aiuti "de minimis" ricevuti nell'arco di tre esercizi fiscali (esercizio in corso e nei due precedenti) e si impegnino a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti tra la data della dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul presente programma.

Le Cooperative di lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli che svolgono anche attività di produzione primaria (allevamento di suini) connessa al caseificio e che sono in possesso dei sopra richiamati requisiti, rientrano tra i beneficiari dell'aiuto. L'attività di allevamento dovrà risultare dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. ed il prestito di conduzione richiedibile sarà limitato alla sola attività di allevamento (produzione primaria) come rilevabile dai registri di carico e scarico degli allevamenti localizzati in ambito regionale.

##### **5. Spese ammissibili a prestito**

Le spese riconoscibili dagli Organismi di garanzia ai fini della concessione dell'aiuto sono quelle anticipate dall'imprenditore richiedente per il completamento del ciclo produttivo-colturale fino alla vendita dei prodotti.

La superficie aziendale da prendere a riferimento è quella condotta,

in ambito regionale, nel corso della campagna agricola 2012-2013, mentre il numero di animali allevati, espresso come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso, è riferito esclusivamente agli allevamenti localizzati nel territorio regionale. Tali elementi sono quelli desumibili dal fascicolo anagrafico validato e dai registri di carico e scarico animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200.

L'importo del prestito è determinato in modo forfettario mediante un calcolo di tipo sintetico che prende a riferimento l'unità di superficie condotta per coltura e per tipo di prodotto, il numero dei capi allevati e la durata massima in mesi. A tale fine sono utilizzati i parametri definiti all'Allegato 1 "PRESTITI DI CONDUZIONE Costi di gestione" al presente Programma Operativo.

#### **6. Durata massima del prestito di conduzione**

In via generale i prestiti di conduzione a breve termine che beneficiano dell'agevolazione regionale per l'aiuto "*de minimis*" sotto forma di concorso interesse possono avere una durata massima di 12 mesi.

La durata effettiva massima in mesi, per le singole voci che caratterizzano le diverse attività di conduzione aziendale, è quella indicata nei parametri richiamati al precedente punto.

Nello stesso Allegato 1, poiché il volume e la durata del prestito sono complessivamente determinati sull'insieme delle attività svolte in azienda, i valori monetari delle azioni specifiche con durata inferiore all'anno sono stati anche rapportati all'unità moltiplicando la spesa ammessa per il tempo massimo di esposizione espresso in mesi diviso per dodici.

#### **7. Entità e limiti dell'aiuto regionale**

L'aiuto finanziario regionale interviene per una durata massima di 12 mesi.

L'abbattimento del tasso di interesse sui prestiti di conduzione è fissato nella misura massima di 1,50 punti. Il contributo in conto interessi, calcolato in modo posticipato prendendo a riferimento l'anno commerciale (360 giorni), è liquidato in unica soluzione alla prevista scadenza direttamente dall'Organismo di garanzia al beneficiario.

Per dare maggiore efficacia all'aiuto e rendere più semplici e contestuali i procedimenti liquidatori in capo agli Organismi, il pagamento del contributo potrà essere effettuato anche in data anteriore rispetto alla prevista scadenza. In tale ipotesi il contributo calcolato nel modo sopra specificato sarà attualizzato al momento della erogazione **utilizzando i tassi di riferimento in vigore alla data della concessione** e che sono fissati periodicamente dalla Commissione Europea (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e su Internet al sito dell'Unione stessa).

L'importo massimo del prestito ammissibile per ogni singola azienda sul quale calcolare il concorso interesse è definito in Euro

300.000,00.

#### **8. Presentazione delle domande da parte delle imprese**

Le imprese agricole operanti nel settore suinicolo - ed abbiano, alla data di presentazione della domanda, un numero di capi non inferiore a 300 - ovvero, nel caso di allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 30 - come rilevabili dai registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini" ed in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. - possono presentare, all'Organismo di garanzia di appartenenza e all'Istituto bancario prescelto, domanda per un prestito agevolato di conduzione.

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del fac-simile di cui all'Allegato 2 al presente Programma, **entro il 26 luglio 2013.**

A valere sul presente Programma, da parte di ciascuna impresa può essere presentata, a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione, una sola domanda con l'indicazione di un unico Istituto di credito, pena la non ammissibilità della stessa.

#### **9. Istruttoria delle domande, criteri di priorità, determinazione della spesa ammissibile e approvazione graduatorie**

Entro il 09 agosto 2013 gli Organismi di garanzia dovranno istruire le istanze ed approvare la graduatoria di ammissibilità delle domande, presentate dalle imprese in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4.

L'ordine di ammissibilità delle domande è determinato attraverso l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- 1) aziende ricadenti in zone svantaggiate condotte da giovani agricoltori;
- 2) aziende ricadenti nelle zone svantaggiate;
- 3) aziende ricadenti nelle altre zone condotte da giovani agricoltori;
- 4) aziende ricadenti nelle altre zone.

La data di presentazione della domanda (giorno ed ora di acquisizione al protocollo dell'Organismo di garanzia) costituisce, all'interno di ciascuna priorità, il criterio aggiuntivo di ordinamento.

Nelle graduatorie approvate dovranno essere indicati, suddivisi per ciascuno dei raggruppamenti di priorità sopra individuati, le denominazioni delle aziende agricole ed i relativi CUAAs, nonché l'ammontare dei prestiti ammessi, la durata, il contributo ammissibile e la data della domanda (data e ora dell'assunzione a protocollo).

L'azienda è considerata situata in zona svantaggiata ai sensi della

Direttiva 75/268/CEE quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
- almeno il 50% della SAU è inserita in area svantaggiata.

Per l'individuazione della classificazione aziendale, nell'Allegato 3 al presente Programma è riportato l'elenco dei Comuni della Regione parzialmente o totalmente delimitati ai sensi della richiamata Direttiva.

L'azienda è considerata condotta da giovane imprenditore quando lo stesso al momento della domanda non ha ancora compiuto 40 anni.

#### **10. Presentazione della domanda e modalità di riparto delle disponibilità tra gli Organismi di garanzia**

La ripartizione tra gli Organismi di garanzia delle risorse recate dal presente Programma è effettuata a valere sui fabbisogni segnalati dagli Organismi stessi.

Allo scopo, gli Organismi di garanzia presentano - direttamente o a mezzo raccomandata A/R, entro il 23 agosto 2013, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, Servizio Aiuti alle imprese - domanda di finanziamento per la concessione dei concorsi in conto interesse previsti dal presente Programma, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della L.R. 43/1997 e sue modifiche, indicando:

- il numero delle domande presentate e risultate ammissibili agli aiuti sulla base dell'istruttoria effettuata;
- l'importo complessivo dei prestiti ammissibili;
- il fabbisogno di spesa necessario per la concessione degli aiuti.

A corredo della domanda stessa sono trasmesse - in formato cartaceo ed elettronico, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Aiuti alle imprese - le graduatorie delle istanze ammissibili approvate con le modalità indicate al precedente punto 9.

Il Dirigente regionale competente, con proprio atto, provvederà al riparto tra gli Organismi di garanzia della somma di Euro 300.000,00 utilizzando i medesimi criteri di priorità e di ordinamento stabiliti al precedente punto 9.

Contestualmente, lo stesso Dirigente dispone il riparto del finanziamento in favore di ciascun Organismo e l'assunzione dell'impegno di spesa. Successivamente alla pubblicazione del predetto atto ai sensi del D.Lgs. 33/2013, il medesimo Dirigente disporrà la liquidazione dei finanziamenti assegnati.

#### **11. Concessione del contributo alle imprese associate**

Gli Organismi di garanzia utilizzano le risorse assegnate per concedere, sulla base delle graduatorie approvate secondo le priorità stabilite al precedente punto 9., il concorso sugli

interessi dei prestiti di conduzione contratti dalle aziende socie con gli Istituti bancari.

**Poiché all'art. 7 del Regolamento (CE) n. 1535/2007 è stabilito che il Regolamento stesso si applica dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, gli Organismi di garanzia dovranno emettere gli atti di concessione a favore delle aziende beneficiarie del settore suinicolo entro e non oltre il 31 dicembre 2013.**

Allo scopo, gli Organismi di garanzia - dopo l'approvazione dell'atto dirigenziale con il quale si dispone il riparto delle risorse recate dal presente Programma - deliberano il proprio nulla-osta alla erogazione del prestito da parte della Banca e concedono sullo stesso l'aiuto sotto forma di concorso sugli interessi. In particolare, l'atto assunto dall'Organismo di garanzia, oltre a quantificare il valore del prestito ammissibile e l'entità del contributo, deve contenere la precisa e completa indicazione che si tratta di un aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE degli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 337 del 21 dicembre 2007.

L'atto di concessione è trasmesso all'impresa e alla Banca che provvede alla erogazione del prestito entro 30 giorni dal ricevimento.

Il termine può essere prorogato dall'Organismo su motivata richiesta dell'Istituto bancario, da presentarsi comunque entro la scadenza del termine di cui al precedente capoverso.

In caso di mancata erogazione, la Banca ne dà immediata comunicazione all'Organismo di garanzia il quale, secondo l'ordine della propria graduatoria, provvede a riutilizzare le risorse che si sono rese così disponibili.

Effettuata l'erogazione dei prestiti entro i termini richiamati, le Banche trasmettono agli Organismi di garanzia appositi tabulati riepilogativi contenenti per ogni beneficiario l'esatta denominazione dell'azienda, il CUAA, la data della domanda, l'importo del prestito concesso, il tasso applicato, la decorrenza e la scadenza del prestito.

Sulla base del riscontro tra i nulla-osta emessi ed i tabulati bancari rendicontativi, gli Organismi di garanzia verificano che le erogazioni non siano precedenti alla domanda di aiuto "de minimis" dell'azienda nonché la corrispondenza dei valori sui quali è stato calcolato in fase di concessione il concorso sugli interessi e, in presenza di una riduzione degli importi effettivamente erogati, provvedono a ricalcolare il concorso stesso.

L'aiuto è quindi liquidato direttamente alle imprese beneficiarie alle relative scadenze oppure in forma attualizzata con le modalità di calcolo stabilite al punto 7.

## **12. Rendicontazione**

Gli Organismi di garanzia, avvalendosi della modulistica predisposta allo scopo dal Servizio Aiuti alle imprese, rendicontano alla Regione l'utilizzazione delle somme loro assegnate in attuazione del presente Programma attraverso la presentazione di uno specifico tabulato contenente:

- l'elenco dei beneficiari dei contributi in conto interessi concessi e liquidati in regime "*de minimis*" per i prestiti di conduzione;
- l'esatta denominazione dell'azienda agricola e del CUA (Codice Unico dell'Azienda Agricola);
- gli elementi relativi alla concessione (data provvedimento, importo del finanziamento concesso, durata ed entità del contributo);
- gli elementi relativi all'erogazione (importo del finanziamento erogato, data di erogazione, durata, data di scadenza, contributo liquidato (**calcolato in base al tasso vigente alla data dell'atto di concessione**) e data di liquidazione);

Relativamente alle imprese che hanno dichiarato di avere percepito aiuti "*de minimis*" nell'arco del triennio fiscale da considerare, ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, andranno inoltre indicati l'importo di tali somme, l'intervento a cui sono riferite e l'Ente pubblico che le ha erogate.

### **13. Obblighi, limitazioni e esclusioni**

In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 sugli aiuti "*de minimis*", gli Organismi di garanzia nella attuazione del presente Programma osservano le seguenti prescrizioni:

- l'aiuto è limitato alle sole aziende attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli elencati nell'Allegato 1 del Trattato CE, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che non si trovano in stato di difficoltà;
- l'importo complessivo degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 7.500 Euro nell'arco di tre esercizi fiscali;
- il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di aiuto "*de minimis*";
- nella circostanza in cui l'importo dell'aiuto concesso con il presente Programma porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non può essere concesso nemmeno per la frazione che rientrerebbe nel limite massimo.

Gli Organismi hanno inoltre l'obbligo di:

- informare l'impresa per iscritto dell'importo del concorso regionale e del fatto che lo stesso si configura come aiuto "*de minimis*";

- acquisire, prima della concessione dell'aiuto, la dichiarazione dell'impresa attestante ogni altro aiuto "*de minimis*" percepito durante l'esercizio fiscale in corso e nei due precedenti.

#### **14. Garanzia Confidi**

Secondo quanto stabilito dalla L.R. 43/1997 e successive modifiche, per beneficiare dell'agevolazione sul concorso interessi attraverso gli Organismi di garanzia, i prestiti di conduzione devono anche essere garantiti dagli Organismi stessi.

Tale garanzia, che deve essere effettuata a libero mercato mediante l'utilizzo di risorse proprie dei Confidi non rientranti nel fondo di cui alla L.R. 43/1997 e sue modifiche, non riveste quindi natura di aiuto di Stato e non deve pertanto essere conteggiata ai fini della determinazione degli aiuti "*de minimis*".

Per contro, la stessa garanzia dovrà essere opportunamente valorizzata ai fini della determinazione di tassi di interesse di maggiore favore per gli agricoltori.

#### **15. Disposizioni finali**

Eventuali ulteriori precisazioni operative che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente Programma, saranno fissate con atto formale del Dirigente regionale.

## Allegato 1

PRESTITO DI CONDUZIONE  
Costi di gestione\*

COLTIVAZIONI	Unità di misura	Fabbisogno effettivo		Importo concedibile a tasso agevolato		Importo concedibile a tasso agevolato rapportato a 12 mesi (in Euro)
		Durata (mesi)	Importo (Euro)	Durata (mesi)	Importo (Euro)	
GRANO E ORZO	ha	9	891,91	9	891,91	668,93
SOIA, MEDICA E ALTRE FORAGGERE (orzo, avena, ecc.)	ha	9	688,93	9	688,93	516,69
BIETOLE, MAIS (da granella e ceroso), GIRASOLE, RISO, ORTAGGI DA INDUSTRIA (piselli, fagiolini, spinaci, carote, ecc.)	ha	9	1.378,51	9	1.378,51	1.033,88
COLTURE ORTICOLE (pomodori, patate, cipolle, aglio, cocomeri, meloni, asparagi, ecc.), PIANTE DA SEME E FIORI	ha	9	3.647,48	9	3.647,48	2.735,61
COLTURE PROTETTE E VIVAI (non da frutto)	ha	9	17.021,40	9	17.021,40	12.766,05
FRUTTETO SPECIALIZZATO (compreso castagno da frutto specializzato)	ha	9	8.916,17	9	8.916,17	6.687,13
VIGNETO SPECIALIZZATO	ha	9	4.863,26	9	4.863,26	3.647,44
ALTRE COLTURE PERMANENTI (oliveti, pioppeti, arboree da legno, ecc.)	ha	9	3.647,48	9	3.647,48	2.735,61
FUNGHI (per q.li di substrato anno)	Per q.li di substrato anno	9	6,89	9	6,89	5,16
VIVAIDA FRUTTO (peri, meli, peschi)	ha	9	48.632,58	9	48.632,58	36.474,44

<b>ALLEVAMENTI</b>							
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE O CARNE (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	1.297,15	12		1.297,15	
VACCHE PER LA PRODUZIONE DI LATTE AD USO CASEARIO (esclusa rimonta)	Capi presenti in stalla	12	2.350,99	12		2.350,99	
MANZE, VITELLE E VITELLONI	Capi presenti in stalla	12	891,91	12		891,91	
SVEZZAMENTO VITELLI	Capi presenti in stalla	12	300,30	12		300,30	
CAVALLI	Capi presenti in stalla	12	891,91	12		891,91	
SUINI DA INGRASSO	Capi presenti in stalla	12	211,33	12		211,33	
SCROFE DA RIPRODUZIONE (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	648,61	12		648,61	
POLLIDA CARNE	Capi presenti in stalla	12	2,12	12		2,12	
OVAIOLE	Capi presenti in stalla	12	3,38	12		3,38	
POLLASTRE E ALTRI AVICOLI	Capi presenti in stalla	12	3,38	12		3,38	
OVINE E CAPRINI	Capi presenti in stalla	12	162,66	12		162,66	
CONIGLI (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)	Capi presenti in stalla	12	57,00	12		57,00	
API	Arnie	12	56,00	12		56,00	

\*Valori conduzione approvati nell'anno 1997 rivalutati di 1,2810 secondo il coefficiente ISTAT "INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI - GENERALE" in essere nel mese di **ottobre 2009**

**Allegato 2****Fac-simile domanda**All'Organismo di garanzia  
\_\_\_\_\_Alla Banca  
\_\_\_\_\_**Domanda di contributo**

in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli (GUCE L 337 del 21.12.2007).

L.R. 12 dicembre 1997, n. 43, come modificata dalla L.R. 2 ottobre 2006, n. 17.

Delibera regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ "Reg. (CE) 1535/2007 e L.R. 43/1997 come modificata dalla L.R. 17/2006. Programma operativo per un aiuto *de minimis* sui prestiti di conduzione da concedere tramite gli Organismi di garanzia - settore suinicolo"

**Il sottoscritto** \_\_\_\_\_

**Codice Fiscale** \_\_\_\_\_

**Titolare dell'azienda denominata** \_\_\_\_\_

**CUAA Azienda** \_\_\_\_\_

**Domicilio o sede legale** (al domicilio o alla sede legale indicata saranno trasmessi tutti gli atti inerenti le pratiche in corso)

Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero Civico \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di ottenere il contributo sugli interessi, sotto forma di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) 1535/2007, sul prestito di € \_\_\_\_\_ che sarà perfezionato con la Banca indicata in indirizzo, per le necessità di conduzione aziendale.

**INFORMATO CHE**

- le agevolazioni richieste con la presente domanda sono soggette alle limitazioni e alle indicazioni contenute nel citato Reg. (CE) n. 1535/2007;
- non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa con altre agevolazioni ottenute per gli stessi scopi contributivi da altre Pubbliche Amministrazioni;

**DICHIARA**

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché di quanto indicato dall'art. 75 del medesimo D.P.R. in tema di decadenza dei benefici in caso di dichiarazione mendace

*(barrare con una X e compilare le caselle interessate, ove necessario)*

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | di <b>non aver percepito</b> aiuti "de minimis" nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007;   |
| <input type="checkbox"/> | di <b>aver percepito</b> aiuti "de minimis" nell'arco di tre esercizi fiscali precedenti (esercizio in corso e nei due precedenti), ai sensi del Reg. (CE) n. 1535/2007, nella somma di € _____, riferita all'intervento _____ attivato dall'Ente _____; |

**e si impegna a comunicare gli ulteriori aiuti "de minimis" ottenuti da altre Pubbliche Amministrazioni tra la data della presente dichiarazione e la concessione del contributo a valere sul Programma oggetto della domanda.**

- Di allevare suini ed avere, alla data di presentazione della presente domanda, un numero di capi non inferiore a 300 - ovvero, per gli allevamenti da riproduzione, un numero di scrofe non inferiore a 30 - come rilevabili dai Registri di carico e scarico degli animali allevati di cui all'art. 4 del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 200 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini"

che la propria azienda è:

- situata in area territoriale classificata svantaggiata in relazione ai parametri definiti al punto 9. del citato Programma;
- condotta da giovane imprenditore agricolo con età inferiore ai 40 anni;

**dichiara inoltre**

- di essere un imprenditore agricolo come definito ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- che l'impresa ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma prevalente;
- che l'impresa è iscritta alla CCIAA - sezione speciale Imprese agricole;
- che l'impresa è iscritta all'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna ed ha il fascicolo aziendale debitamente validato;
- che l'impresa presenta una situazione economica gestionale, dedotta dal bilancio o dal conto economico, in equilibrio;
- che l'impresa non ha procedure fallimentari in corso;
- che l'impresa non rientra nella categoria delle imprese in difficoltà, come definite dalla normativa comunitaria;
- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e che si impegna a presentare il documento unico di regolarità contributiva (DURC) prima della concessione dell'aiuto;
- che ha provveduto al versamento di somme per sanzioni e penalità varie eventualmente irrogate da Enti pubblici nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;
- che l'ordinamento colturale (superficie condotta in ambito regionale) e gli allevamenti aziendali (numero dei capi degli allevamenti localizzati sul territorio regionale espressi come consistenza media relativa all'ultimo anno solare concluso) riportati nella scheda (Allegato 1), che costituisce parte integrante della presente domanda, sono quelli desumibili dal proprio fascicolo anagrafico validato e dai Registri di carico e scarico suini sopra indicati;

- che si impegna a comunicare qualsiasi variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto sopra dichiarato.

**Il sottoscritto allega**

quale parte integrante della presente dichiarazione:

- scheda aziendale, secondo lo schema di cui all'Allegato 1 alla presente domanda, riportante colture ed allevamenti praticati nonché il prestito richiesto;
- fotocopia Registri di carico e scarico animali allevati alla data della domanda o stampa copia elettronica dei Registri stessi.

Data, \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o in presenza di dipendente della Pubblica Amministrazione o sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

**Spazio riservato all'eventuale autentica della firma**

Estremi del documento di riconoscimento \_\_\_\_\_

Rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**Consenso dell'Interessato al trattamento di propri dati  
personali**

**(art. 23 - D.Lgs. 196/2003)**

Ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, si esprime il consenso al trattamento dei dati che riguardano l'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, da parte di codesto Organismo di garanzia per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, nonché alla comunicazione ai terzi rientranti nell'ambito delle categorie di soggetti individuati nell'informativa e nell'apposito elenco a disposizione dei Soci e nei locali dell'Organismo di garanzia.

In particolare si esprime il consenso a che i dati forniti possano essere comunicati e trattati da Enti che rilevano rischi finanziari e a loro volta li comunicano al sistema bancario, a sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e delle società finanziarie, a società di recupero crediti, a società di imbustamento e smistamento di corrispondenza, a società di servizi per l'acquisizione ed il trattamento di dati rivenienti da documenti o supporti forniti o originati dai Soci ed afferenti lavorazioni dell'Organismo di garanzia.

Si esprime il consenso al trattamento anche di dati riferibili all'azienda di cui sono Titolare/Legale Rappresentante, rientranti tra quelli "sensibili" in base al D.Lgs. 196/2003, quando ciò sia funzionale all'esecuzione delle operazioni o dei servizi richiesti dalla nostra azienda.

Luogo e data

---

Titolare/Legale Rappresentante  
dell'Impresa

Firma

---

## Allegato 1 al fac-simile di domanda

Domanda azienda CUA: \_\_\_\_\_

Descrizione coltura o allevamento	Ettari / numero capi	Parametro valore unitario / anno (in Euro)	Importo prestito a tasso agevolato (in Euro)
Barbabietole		1.033,88	
Frumento		668,93	
Girasole		1.033,88	
Mais da granella		1.033,88	
Mais ceroso		1.033,88	
Orzo		668,93	
Riso		1.033,88	
Sorgo		1.033,88	
Carote		1.033,88	
Cipolle		2.735,61	
Fagiolini		1.033,88	
Patate		2.735,61	
Piselli		1.033,88	
Pomodoro		2.735,61	
Spinaci		1.033,88	
Cocomeri		2.735,61	
Meloni		2.735,61	
Fragole		2.735,61	
Actinidia		6.687,13	
Albicocche		6.687,13	
Cachi		6.687,13	
Ciliegie		6.687,13	
Mele		6.687,13	
Nettarine		6.687,13	
Pere		6.687,13	
Pesche		6.687,13	
Susine		6.687,13	
Colture protette e vivai (non da frutto)		12.766,05	
Vivai da frutto		36.474,44	
Vite		3.647,44	
Foraggiere		516,69	
Funghi		5,16	
Altre (indicare)			
Tare e incolti		0,00	
Set-aside		0,00	
<b>Totale produzioni</b>			

Vacche per la produzione di latte alimentare (esclusa rimonta)		1.297,15	
Vacche per la produzione di latte ad uso caseario (esclusa rimonta)		2.350,99	
Bovini da carne (esclusa rimonta)		891,91	
Svezamento vitelli		300,30	
Vitelli		891,91	
Manze		891,91	
Vitelloni		891,91	
Equini		891,91	
Suini da ingrasso		211,33	
Scrofe da riproduzione (compresa rimonta e allevamento suinetti fino a 30 Kg.)		648,61	
Ovini - Caprini		162,66	
Polli da carne		2,12	
Ovaiole		3,38	
Pollastre		3,38	
Conigli (per fattrici, compresa rimonta e allevamento figli fino a 2,5 Kg.)		57,00	
Altre (indicare)			
<b>Totale Allevamenti</b>			

<b>Totale generale</b>			
------------------------	--	--	--

**Allegato 3**

Zone svantaggiate di cui all'art. 17 del Regolamento CEE n. 1257/1999, come identificati dall'art. 3 della Direttiva n. 75/268/CEE riconosciuta con Direttiva n. 75/273/CEE del Consiglio della Comunità Europea, poi successivamente modificata con Decisione della Commissione, n. 89/251/CEE

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
37006	BO	BOLOGNA	P	par.4
37007	BO	BORGO TOSSIGNANO	T	par.3
37010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
37012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
37013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
37014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
37015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
37018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE	T	par.4
37020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
37022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
37026	BO	FONTANELICE	T	par.3
37027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
37029	BO	GRANAGLIONE	T	par.3
37031	BO	GRIZZANA MORANDI	T	par.3
37033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
37034	BO	LOIANO	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
37036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
37040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
37041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
37042	BO	MONTE SAN PIETRO	T	par.4
37043	BO	MONTEVEGLIO	P	par.4
37044	BO	MONZUNO	T	par.3
37046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3
37047	BO	PIANORO	P	par.4
37049	BO	PORRETTA TERME	T	par.3
37051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
37054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
37057	BO	SASSO MARCONI	T	par.4
37058	BO	SAVIGNO	T	par.3
37059	BO	VERGATO	T	par.3
38002	FE	BERRA	T	par.5
38005	FE	CODIGORO	T	par.5
38006	FE	COMACCHIO	P	par.5
38014	FE	MESOLA	T	par.5
38020	FE	RO	T	par.5
38025	FE	GORO	T	par.5
40001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
40007	FC	CESENA	P	par.3
40009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T	par.4
40011	FC	DOVADOLA	T	par.4
40014	FC	GALEATA	T	par.3
40019	FC	MELDOLA	P	par.3
40020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3
40022	FC	MODIGLIANA	T	par.4
40031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T	par.3
40032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
40033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
40036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T	par.3
40037	FC	RONCOFREDDO	T	par.4
40043	FC	SANTA SOFIA	T	par.3
40044	FC	SARSINA	T	par.3
40046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
40049	FC	TREDOZIO	T	par.3
40050	FC	VERGHERETO	T	par.3
36011	MO	FANANO	T	par.3
36014	MO	FIUMALBO	T	par.3
36016	MO	FRASSINORO	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
36017	MO	GUIGLIA	T	par.3
36018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
36020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
36024	MO	MONTECRETO	T	par.3
36025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
36026	MO	MONTESE	T	par.3
36029	MO	PALAGANO	T	par.3
36030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T	par.3
36031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
36032	MO	POLINAGO	T	par.3
36033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
36035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
36042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
36043	MO	SESTOLA	T	par.3
36047	MO	ZOCCA	T	par.3
33004	PC	BETTOLA	T	par.3
33005	PC	BOBBIO	T	par.3
33009	PC	CAMINATA	T	par.4
33015	PC	CERIGNALE	T	par.3
33016	PC	COLI	T	par.3
33017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
33019	PC	FARINI	T	par.3
33020	PC	FERRIERE	T	par.3
33025	PC	GROPPARELLO	T	par.4
33026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T	par.4
33028	PC	MORFASSO	T	par.3
33029	PC	NIBBIANO	T	par.4
33030	PC	OTTONE	T	par.3
33031	PC	PECORARA	T	par.4
33033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T	par.4
33034	PC	PIOZZANO	T	par.4
33038	PC	RIVERGARO	P	par.3
33043	PC	TRAVO	P	par.3
33044	PC	VERNASCA	T	par.4
33047	PC	ZERBA	T	par.3
34001	PR	ALBARETO	T	par.3
34002	PR	BARDI	T	par.3
34003	PR	BEDONIA	T	par.3
34004	PR	BERCETO	T	par.3
34005	PR	BORE	T	par.3
34006	PR	BORGIO VAL DI TARO	T	par.3
34008	PR	CALESTANO	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
34011	PR	COMPIANO	T	par.3
34012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
34013	PR	FELINO	P	par.3
34017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
34018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
34019	PR	LESIGNANO DE'BAGNI	P	par.3
34022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
34024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
34026	PR	PALANZANO	T	par.3
34028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
34031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
34035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
34038	PR	TERENZO	T	par.3
34039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
34040	PR	TORNOLO	T	par.3
34044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
34045	PR	VARANO DE'MELEGARI	T	par.3
34046	PR	VARSÌ	T	par.3
39004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
39005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3

<b>Codice ISTAT</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>	<b>Delimitazione</b>	<b>art. 3 Dir. 268/75/CEE</b>
35003	RE	BAISO	T	par.3
35007	RE	BUSANA	T	par.3
35011	RE	CARPINETI	T	par.3
35013	RE	CASINA	T	par.3
35016	RE	CASTELNOVO NE' MONTI	T	par.3
35018	RE	CANOSSA	T	par.3
35019	RE	COLLAGNA	T	par.3
35025	RE	LIGONCHIO	T	par.3
35031	RE	RAMISETO	T	par.3
35041	RE	TOANO	T	par.3
35042	RE	VETTO	T	par.3
35043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T	par.4
35044	RE	VIANO	T	par.3
35045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
41011	RN	CASTELDELICI	T	par.3
99004	RN	GEMMANO	T	par.4
41024	RN	MAIOLO	T	par.3
99006	RN	MONDAINO	T	par.4
99008	RN	MONTEFIORE CONCA	T	par.4
99009	RN	MONTEGRIDOLFO	T	par.4
99010	RN	MONTESCUDO	T	par.4
41039	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
41042	RN	PENNABILLI	T	par.3
99015	RN	SALUDECIO	T	par.4

41053	RN	SAN LEO	T	par.3
41024	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
41063	RN	TALAMELLO	P	par.3
99019	RN	TORRIANA	P	par.3
99020	RN	VERUCCHIO	P	par.3

P = parzialmente delimitato

T = totalmente delimitato

**Allegato B**

Elenco dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Piacenza e Reggio Emilia, i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio, così come individuati dall'art. 1 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 (convertito con modificazioni in Legge 1 agosto 2012, n. 122), integrati dall'art. 67 septies della Legge n. 134/2012 come modificato dall'art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito con modificazioni in Legge dall'art. 1 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213)

<b>PROVINCIA DI PIACENZA</b>	San Possidonio
Castelvetro Piacentino	San Prospero
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	Soliera
Boretto	<b>PROVINCIA DI BOLOGNA</b>
Brescello	Argelato
Campagnola Emilia	Baricella
Campegine	Bentivoglio
Correggio	Castello d'Argile
Fabbrico	Castelmaggiore
Gualtieri	Crevalcore
Guastalla	Galliera
Luzzara	Malalbergo
Novellara	Minerbio
Reggio Emilia	Molinella
Reggiolo	Pieve di Cento
Rio Saliceto	Sala Bolognese
Rolo	San Giorgio di Piano
San Martino in Rio	San Giovanni in Persiceto
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>	San Pietro in Casale
Bastiglia	Sant'Agata Bolognese
Bomporto	<b>PROVINCIA DI FERRARA</b>
Campogalliano	Argenta
Camposanto	Bondeno
Carpi	Cento
Castelfranco Emilia	Ferrara
Cavezzo	Mirabello
Concordia sulla Secchia	Poggio Renatico
Finale Emilia	Sant'Agostino
Medolla	Vigarano Mainarda
Mirandola	
Modena	
Nonantola	
Novi di Modena	
Ravarino	
San Felice sul Panaro	

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 GIUGNO 2013, N. 794

**DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08. Proposta di declaratoria eccezionalità della tromba d'aria che il giorno 3 maggio 2013 ha colpito parte dei territori delle province di Bologna e Modena. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;

Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni recate dal DLgs 102/04, nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008, per il riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi ai fini della attivazione degli aiuti compensativi a favore delle aziende agricole danneggiate:

- l'art. 1 che definisce le finalità del Fondo di Solidarietà Nazionale ed individua le diverse tipologie di intervento per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso;

- l'art. 5 che, relativamente agli interventi compensativi volti a favorire la ripresa dell'attività produttiva, tra l'altro individua:

- le condizioni previste per l'accesso agli aiuti da parte delle aziende agricole danneggiate;

- gli aiuti che possono essere attivati, in forma singola o combinata, a scelta delle Regioni;

- il termine perentorio di 45 giorni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto di declaratoria e di individuazione delle zone danneggiate, entro il quale devono essere presentate, ai competenti Enti territoriali, le domande per l'accesso alle agevolazioni previste;

- l'art. 6 che detta le procedure:

- alle quali devono attenersi le Regioni per l'attivazione degli interventi;

- per la dichiarazione della eccezionalità degli eventi stessi da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;

- per il trasferimento alle Regioni delle disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale;

Richiamato inoltre il Decreto Ministeriale del 31 gennaio

2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2013, con il quale è stato adottato il Piano assicurativo agricolo per l'anno 2013;

Dato atto:

- una tromba d'aria, il giorno 3 maggio 2013, si è abbattuta su parte del territorio delle province di Bologna e Modena causando ingenti danni alle strutture aziendali agricole;

- che - sulla base di quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, lett. b) e 5, comma 4, del citato DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08 - gli interventi compensativi alle aziende agricole possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

- che nel Piano assicurativo agricolo per l'anno 2013, approvato con il richiamato Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2013, i danni provocati dalla tromba d'aria risultano ammissibili ad assicurazione agevolata relativamente alle seguenti strutture: impianti di produzioni arboree e arbustive, reti antigrandine, serre e tunnel fissi rivestimento in film plastico, serre fisse rivestimento in vetro non temperato o plastica, serre fisse rivestite in vetro, ombraie - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante, impianti antibirina;

Preso atto che le Province di Bologna e Modena hanno segnalato ingenti danni alle strutture aziendali agricole (fabbricati rurali, attrezzature agricole, scorte morte), non inserite nel richiamato Piano assicurativo agricolo, a seguito del citato evento;

Dato atto inoltre che sono acquisite agli atti d'ufficio del competente Servizio Aiuti alle imprese:

- le lettere con le quali le province di Bologna e Modena chiedono il riconoscimento, ai sensi del richiamato D.Lgs. 102/2004, come modificato dal D.Lgs. 82/2008, dell'eccezionalità della tromba d'aria che, nella giornata del 3 maggio 2013, ha colpito parte dei territori di propria competenza;

- le relazioni dei competenti Servizi tecnici sugli accertamenti effettuati per la determinazione degli effetti dannosi prodotti a carico delle strutture aziendali agricole non inserite nel Piano assicurativo agricolo 2013;

- i relativi modelli di stima e le cartografie delle aree colpite;

Ritenuto pertanto necessario procedere, ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi previsti dal DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08, per il ripristino delle strutture agricole danneggiate e non ricomprese tra quelle assicurabili:

- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dell'eccezionalità dell'evento in questione;

- alla delimitazione delle aree sulle quali possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, come modificato dal DLgs 82/08;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 “Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi,

delibera:

1) di proporre - ai sensi dell'art. 6, comma 1, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08 - al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la declaratoria dell'eccezionalità della tromba d'aria che, il giorno 3 maggio 2013, ha colpito i territori degli Enti territoriali competenti, così come indicato al successivo punto 2);

2) di delimitare le zone territoriali nelle quali, a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'eccezionalità della tromba d'aria di cui al precedente punto 1), possono trovare applicazione - ai fini del ripristino delle strutture agricole danneggiate e non ricomprese tra quelle assicurabili all'interno del piano assicurativo agricolo 2013 - le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del DLgs. 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08, come di seguito specificato:

#### **Tromba d'aria del giorno 3 maggio 2013**

##### **2.1. Provincia di Bologna**

*(Applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08)*

##### **Territori di competenza della Provincia**

Comune di Argelato - Fogli di mappa nn.: 30p - 31p - 32p - 34p;

Comune di Bentivoglio - Fogli di mappa nn.: 5p - 9p - 10p - 17p - 21p - 25p - 31p;

Comune di Sala Bolognese - Fogli di mappa nn.: 34p - 35p;

Comune di San Giorgio di Piano - Fogli di mappa nn.: 21p - 29p - 30p - 31p;

Comune di San Pietro in Casale - Fogli di mappa nn.: 74p - 78p - 82 - 83p - 84p.

##### **2.2. Provincia di Modena**

*(Applicazione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, del DLgs 102/04, nel testo modificato dal DLgs 82/08)*

##### **Territorio di competenza della Provincia**

Comune di Castelfranco Emilia - Fogli di mappa nn.: 38 - 39 - 40 - 42 - 52.

3) di stabilire in 45 giorni, dalla data di pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione, agli Enti territoriali interessati, delle domande per la concessione dei benefici previsti dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 102/2004, nel testo modificato dal DLgs 82/08;

4) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e agli Enti territoriali interessati;

5) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

#### **COMUNICATO REDAZIONALE**

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.